



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 1212 R.G.A.C. per l'anno 2019

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), in proprio ed in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale "Foto Raniere" di Raniere Rosa (*C.F._2* .I.: *P.IVA_1*) rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpaolo Russo e Ado Marchetti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, presso il cui studio in Lamezia Terme, alla via del Mare n. 22, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti

Parte appellante

CONTRO

CP_1 (C.F.: *C.F._3*) e *Parte_2* (C.F.: *C.F._4*) rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Godino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Lamezia Terme (CZ), Via Antonio Misiani n. 57, giusta procura in atti

Parte appellata

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 505/2019 del 11.06.2019, depositata il 16.04.2019 e non notificata

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE



1. **CP_1** e **Parte_2** hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, **Parte_1** in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa Individuale "Foto Raniere", chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta all'obbligazione di fornire le riprese video in alta definizione del giorno del loro matrimonio, celebrato in data 30.8.2014, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto stipulato fra le parti e condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di euro 5.000,00.

A fondamento della domanda, gli attori hanno premesso di aver pattuito con parte convenuta una serie di servizi fotografici e di riprese video per il giorno delle nozze e di aver scelto il pacchetto che includeva la consegna di un album, un mini-album di fotografie, posters per gli sposi e per i genitori, nonché la realizzazione di un filmato da realizzare su supporto digitale (DVD) e in alta definizione che ricompredesse tutta la giornata delle nozze e, in particolare, la cerimonia religiosa ed il banchetto. Hanno altresì premesso che parte convenuta non ha consegnato il film in HD con le riprese del giorno del matrimonio, avendo chiesto del tempo per l'elaborazione del filmato e che, per tale ragione, i medesimi non hanno provveduto a pagare la residua somma di € 1.000,00 rispetto al prezzo convenuto di € 2.150,00, dichiarandosi disponibili a saldare quanto dovuto al momento del completo ed esatto adempimento. Gli attori hanno inoltre dedotto che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso e la mancata risposta alla missiva del 27.12.2016 di messa in mora e al successivo invito alla negoziazione assistita, parte convenuta si è resa inadempiente al proprio obbligo di fornire un filmato in HD con le riprese integrali della giornata del 30.08.2014, tale da fondare la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni subiti. Al riguardo, hanno dedotto di aver subito un danno patrimoniale e soprattutto non patrimoniale correlato al dispiacere, disturbo, nervosismo e rabbia per non poter avere le riprese del giorno più bello della loro vita e all'impossibilità ad avere dette riprese dalla fase iniziale della preparazione degli sposi a quello finale della festa.

2. Si è costituita nel primo grado di giudizio la convenuta **Parte_1** contestando la ricostruzione fattuale proposta dagli attori. In particolare, ha dedotto che gli attori avrebbero già ricevuto n. 1 Album digitale + misto avangard 40x40 di pag. 40 su carta Kodak, n. 2 Albumini digitali, n. 2 poster rispettivamente 50x70 e 70x45 con le stampe del giorno del matrimonio e di aver consegnato *pro manibus*, contrariamente a quanto asserito dagli attori, in sede di negoziazione assistita, una copia semplice del cd/dvd.. Al riguardo, la convenuta ha



dedotto che, in tale occasione, avrebbe chiarito che la consegna di tutte le copie richieste, fornite su apposito dvd in formato HD e relativa custodia, entrambi adornati con elementi di dettaglio (trailer e sezioni video), sarebbe stata consegnata al momento del saldo del corrispettivo. La convenuta ha pertanto dedotto che la mancata consegna del video sarebbe stata determinata dalla condotta inadempiente degli attori e sarebbe legittima in forza del principio “Inadimplenti non est adimplendum” di cui all’art. 1460 c.c. Parte convenuta inoltre, costituendosi in giudizio, ha consegnato banco judicis n. 3 CD/DVD video fotografici in formato HD, n. 1 CD/DVD fotografico in formato BLU-RAY e FULL HD e n. 1 chiavetta in formato HD contenente le riproduzioni fotografiche relative al giorno del matrimonio, contestando la sussistenza di un obbligo contrattuale di consegnare un DVD contenente il filmato con le riprese video integrali del giorno del matrimonio, assumendo al riguardo che il contratto prevedeva la sola realizzazione di un DVD in formato HD, rimettendo alla libertà artistica del fotografo le modalità di realizzazione dello stesso, nel caso di specie prodotto in modalità video-fotografica. Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., per insussistenza del presupposto dell’imputabilità dell’inadempimento e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo del corrispettivo e, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, alla restituzione di tutto il materiale consegnato nell’espletamento dell’incarico.

3. Istruita la causa mediante prova testimoniale, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda proposta da **CP_1** e **Parte_2**, ha dichiarato risolto il contratto sottoscritto in data 21.08.2013 tra le parti e condannato **Pt_1** [...] nella qualità di titolare dell’impresa individuale “Foto Raniere”, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, per non avere ricevuto in consegna le riprese video in alta definizione del giorno del loro matrimonio, oltre interessi e spese di lite.

4. Avverso la sentenza di primo grado, **Parte_1** ha proposto appello.

In particolare, con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza per non aver il Giudice di Pace qualificato come mutatio libelli le contestazioni sollevate da parte attrice in ordine ai vizi del DVD offerto banco judicis, integranti mutamento della originaria domanda di risoluzione del contratto per mancata consegna del DVD nella diversa domanda di accertamento dell’inesatto inadempimento, fondata su vizi e non conformità del bene consegnato. Ha altresì dedotto che, anche ad ammettere l’ammissibilità della modificazione



della domanda, la stessa avrebbe dovuto essere rigettata alla luce di quanto disposto dall'art. 130 del Codice del consumo in materia di vizi del bene, che subordina il rimedio della risoluzione alla prova, non fornita da parte appellante, della gravità dei difetti di conformità lamentati.

Con il secondo motivo, parte appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace ritenuto precluso l'adempimento della prestazione di consegna del video, eseguita on corso di causa, senza considerare l'eccezione di inadempimento formulata in relazione all'obbligo degli attori di pagare il saldo del corrispettivo pattuito. A parere di parte appellante, in forza del principio "inadimplenti non est adimplendum" di cui all'art. 1460 c.c., il proprio rifiuto a consegnare il DVD, avendo già provveduto a consegnare tutti gli album (digitali + misto avangard 40x40, albumini digitali e poster) che rappresentavano la prestazione principale prevista in contratto, era legittimo e la consegna banco judicis del DVD, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, posto che la causa era stata introdotta sul presupposto della mancata consegna del DVD.

Con il terzo motivo parte appellante impugna la sentenza di primo grado per aver il Giudice di Pace ritenuto, sulla base della prova testimoniale espletata, che nel contratto fosse prevista la realizzazione di un filmato comprendente le principali scene del matrimonio e che il filmato prodotto in giudizio non fosse conforme a quello pattuito perché includerebbe scene diverse dal matrimonio ed una serie di fotografie poste in sequenza tali da non potersi definire come riprese dei momenti salienti della cerimonia. Ha ribadito, sul punto, che nel contratto era stata prevista solo la realizzazione di un DVD in formato HD, senza alcuna specificazione sul contenuto delle riprese.

L'appellante ha altresì lamentato, con successivi e distinti motivi di impugnazione, l'irrelevanza e inutilizzabilità delle risultanze della prova testimoniale, perché ammessa in violazione del divieto di cui all'art. 2721 c.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei beni già consegnati, formulata dalla medesima in via subordinata. Ha altresì contestato la liquidazione del danno nella somma di euro 4.000,00 ritenuta eccessiva e sproporzionata, tenuto conto sia dell'offerta banco judicis del DVD, sia del mancato pagamento del saldo del corrispettivo da parte degli attori e della non risarcibilità, alla luce della giurisprudenza di legittimità, del danno correlato alla lesione del diritto a ricordare il giorno del matrimonio mediante il servizio fotografico. Ha infine contestato la determinazione



delle spese legali, non conformi allo scaglione di riferimento per come previsto dal D.M. n. 55/2014.

Parte appellante, ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda di risoluzione e risarcitoria formulata dagli attori e condanna degli stessi al pagamento della somma di euro 1.000,00 quale residuo del corrispettivo dovuto. In subordine, ha chiesto la condanna degli appellati alla restituzione del materiale già consegnato, la riduzione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e la rideterminazione delle spese di lite.

5. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio CP_1 e Parte_2, eccependo l'infondatezza dell'appello e argomentando per la correttezza del percorso motivazionale del giudice di pace.

In particolare, gli appellati hanno dedotto che nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna mutatio libelli, deducendo che parte convenuta, con la consegna banco judicis del dvd, avrebbe confermato il proprio inadempimento, offrendo peraltro un bene non rispondente alle caratteristiche contrattuali, in quanto non contenente le riprese del giorno del matrimonio ma una mera rappresentazione fotografica in video di poche scene della festa. Hanno eccepito l'infondatezza del secondo motivo di appello, deducendo di aver sempre manifestato la disponibilità a saldare il residuo del prezzo, a fronte della consegna delle pattuite riprese video in HD di tutta la giornata del matrimonio e di non aver comunque mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, neppure a fronte delle diffide inviate, rimaste sempre prive di riscontro. Quanto al terzo motivo di appello, gli appellati hanno dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Giudice di pace avrebbe accertato che il filmato prodotto in giudizio non corrisponderebbe a quello pattuito perché includerebbe scene diverse dal matrimonio e una serie di fotografie poste in sequenza; hanno inoltre dedotto che, a prescindere dalla menzione o meno nel contratto di uno specifico riferimento al video e/o ripresa, è fatto notorio e di esperienza comune intendere per DVD in HD le riprese video di un'occasione di festa, rilevando al riguardo, che in tutte le fasi della giornata delle nozze sarebbe stato presente un collaboratore di parte appellante con la telecamera per fare riprese.

Gli appellati hanno infine contestato la fondatezza degli ulteriori motivi di appello, deducendo, in ordine alla domanda restitutoria, l'infondatezza, considerato che la consegna di un DVD contenente materiale fotografico in luogo del filmato in alta definizione contenente le riprese video del giorno delle nozze non potrebbe essere qualificato come esatto



adempimento. In ordine alle doglianze circa l'entità del danno liquidato da giudice di prime cure, hanno dedotto l'importanza economica ed affettiva delle riprese video in HD del giorno del matrimonio, tale da giustificare la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale subito.

Gli appellati hanno quindi chiesto il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c.

6. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.05.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di novembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, depositate dalla sola parte appellata, con ordinanza del 8.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.

7. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti qui di seguito indicati.

Preliminarmente, è utile osservare che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso sia "grave avuto riguardo all'interesse della controparte" ([Cass. 4022/2018](#)). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'[art. 1453 cod. civ.](#), non è sufficiente la sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità, ma occorre altresì, che questo, quand'anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore, non essendo sufficiente, perché sia ravvisabile la responsabilità di quest'ultimo, la sua diffida ad adempiere ai sensi dell'[art. 1454 cod. civ.](#) mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore (Cass. n. 27702/2024; conformi, [Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551](#); [Cass., Sez. 3, 6/2/2007, n. 2553](#); [Cass., Sez. 3, 15/7/2005, n. 15026](#); [Cass., Sez. 2, 14/7/2000, n. 9356](#); Cass., Sez. 2002, n. 11717; Cass., 26/11/1994, n. 10102; [Cass. 29/1/1993, n. 1119](#); [Cass., Sez. 2, 8/7/1983](#); n. 4591).

Quanto al primo requisito, si è precisato che l'importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in



relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti medesimi (tra le varie, cfr. [Cass. 28/10/1981, n. 5672](#)). Quanto al secondo punto, occorre che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto, l'inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso, configurandosi soltanto così, ai sensi dell'[art. 1218 cod. civ.](#), la responsabilità del debitore ([Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551](#), cit.), la quale deve, dunque, escludersi quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ([Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551](#), cit.), ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico ([Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551](#), cit.; [Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291](#)). Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento ([Cass., Sez. 2, 29/3/2019, n. 8924](#); [Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551](#), cit.; [Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853](#); [Cass., Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291](#); [Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717](#)).

In ordine all'onere della prova, deve osservarsi che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ([Cass. 13533/2001](#)). Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare



l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (a titolo esemplificativo, Cass. n. 16324/2001).

Deve infine evidenziarsi che in materia di contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e l'alterazione del sinallagma (Cass. n. 3273/2020; Cass. n. 13627/2017).

Esaminando il caso di specie, a prescindere dal *nomen iuris* da attribuirsi al contratto intervenuto tra le parti - in termini di appalto di servizi ovvero di contratto d'opera - è indubbio che, tra le parti in causa, sia intervenuto un rapporto contrattuale di tipo sinallagmatico derivante dal conferimento in data 21.08.2013 dell'incarico a Parte_1 in qualità di titolare della ditta individuale “foto Raniere” dell'esecuzione del servizio fotografico per la cerimonia del 30.08.2014. E' incontestato altresì che parte convenuta si era impegnata nei confronti di CP_1 e Parte_2 alla consegna di album digitale + misto avangard 40x40, albumini digitali, stampe e di un DVD in HD e che gli attori hanno versato un acconto di € 1.150,00 rispetto al prezzo complessivo pattuito in € 2.150,00.

Inoltre, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, avendo prodotto, a corredo della propria domanda, oltre al contratto, la diffida ad adempiere del 27.12.2016, in cui gli attori si dichiaravano peraltro disponibili al pagamento del saldo dovuto al momento della consegna del filmato in Con con le riprese integrali del loro matrimonio, e l'invito alla negoziazione assistita del 31.01.2017.

Diversamente, parte convenuta, oltre al contratto, nulla ha prodotto o tentato di provare con riferimento all'asserita consegna in sede di negoziazione assistita di una copia semplice di CD/DVD entrambi adornati con elementi di dettaglio (trailer e sezioni video) e in occasione della quale peraltro si sarebbe dichiarato disponibile ad adempiere al momento del saldo.

Alla luce di quanto sopra, gli attori hanno quindi dedotto la gravità dell'inadempimento contrattuale in ragione sia del lungo lasso di tempo trascorso, rispetto alla data di matrimonio del 30.08.2014, in cui parte convenuta è rimasta inadempiente all'obbligo di consegnare il DVD in HD, sia del mancato riscontro di parte convenuta alla diffida, in cui peraltro gli attori avevano manifestato il loro particolare interesse a ricevere il filmato in HD relativo al giorno



del matrimonio. Per tali ragioni, hanno chiesto la risoluzione del contratto ed il ristoro di tutti i danni subiti.

Per contro, la convenuta ha respinto ogni addebitato mosso dagli attori, deducendo la condotta inadempiente degli attori medesimi all'obbligo di pagamento del saldo e comunque in considerazione dell'avvenuta consegna degli album (digitali + misto avangard 40x40, albumini digitali e poster), che di fatto rappresenterebbero, secondo l'appellante, la prestazione principale prevista in contratto. La convenuta ha pertanto dedotto la legittimità del proprio rifiuto ex art. 1460 c.c. ad eseguire la prestazione e ha chiesto in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto del 21 agosto 2013, pari ad € 1.00,00.

Orbene, in casi come quello in esame, il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse ([Cass. n. 13685/2014](#)); in particolare, in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul *sinallagma* contrattuale. (cfr. Cass. n. 14030/2025). Inoltre, è utile evidenziare che, come rilevato dalla giurisprudenza, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice è tenuto a svolgere un accertamento globale e unitario che investa, nel loro complesso, le condotte di entrambe le parti, anche con riferimento alla durata della protrazione dell'inadempimento. L'unitarietà del rapporto obbligatorio, cui afferiscono tutte le prestazioni rimaste ineseguite, non consente infatti una disamina parcellizzata o settoriale del comportamento del contraente, ma impone una valutazione complessiva e sistematica dell'assetto dei reciproci obblighi (cfr. a titolo esemplificativo, Corte appello Caltanissetta, 7/10/2025, n. 421).

Nel caso di specie, alla luce delle prospettazioni ed allegazioni difensive delle parti, in assenza di specifica previsione contrattuale, è incontestato che il pagamento del saldo pari a € 1.000,00 dovesse avvenire al momento della consegna del DVD e che, nel lungo lasso di tempo, di circa 3 anni, intercorso tra la data di celebrazione del matrimonio, il 30.08.2014, e



la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata per la prima volta nel presente giudizio, parte convenuta non abbia mai offerto realmente di adempiere, nonostante la precedente diffida e l'invito alla negoziazione assistita.

Inoltre, nella valutazione comparativa degli opposti inadempimenti rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, che è quella di far rivivere attraverso le immagini i momenti importanti di un evento unico, quale è il matrimonio, risulta che, sin dalla prima diffida, gli attori hanno manifestato il particolare interesse a ricevere il DVD, contenente il filmato con le riprese del giorno del matrimonio; a tal riguardo, stante la mancata indicazione specifica nel contratto di cosa si debba intendere per DVD in HD, che costituisce oggetto di contrasto fra le parti, e indipendentemente dall'offerta banco judicis del DVD di parte convenuta, appare altresì rilevante, al fine del decidere, la circostanza, provata dalle risultanze testimoniali, che in tutte le fasi della giornate delle nozze era presente un collaboratore di parte appellante con la telecamera per fare riprese, con ciò avvalorando l'aspettativa e la prospettazione difensiva degli attori, non smentita da parte convenuta con la propria condotta silente, di dover ricevere il DVD in HD contenente il filmato relativo a dette riprese.

Ne discende, dunque, che parte convenuta è rimasta inadempiente al proprio obbligo di consegnare il DVD in HD, contenente le riprese video del matrimonio, a fronte del quale deve essere dichiarato parzialmente risolto il contratto stipulato in data 30/8/2014; è infatti incontestato che parte convenuta abbia regolarmente adempiuto in parte alle obbligazioni assunte in ordine al servizio fotografico, nella specie consegna delle diverse tipologie di album e stampa.

In definitiva, appare fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata da parte attorea, alla luce della gravità dell'inadempimento di parte convenuta e non potendosi attribuire rilevanza all'offerta banco judicis del DVD contenente una mera riproduzione fotografica del matrimonio.

Più precisamente, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, poiché a norma dell'art. 1453 comma 3 c.c., il debitore inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione, il giudice nel valutare la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) non deve tenere conto degli eventi successivi alla proposizione di detta domanda (nella specie, pretesi adempimenti tardivi), ma deve decidere in base alla situazione cristallizzata a tale momento. (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/11/1996, n. 10632).



Alla luce di quanto esposto, dunque, la sentenza di primo grado, in relazione alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'odierna appellante, deve essere confermata.

Infondata è altresì la censura relativa all'omessa pronuncia in relazione agli effetti restitutori che discendono dalla risoluzione del contratto, dovendosi, al riguardo, evidenziare che trattandosi nel caso di specie di un contratto avente ad oggetto la consegna di beni divisibili e tra loro dotati di autonomia economica e funzionale, la risoluzione, non può che essere parziale, ossia limitata alle sole prestazioni rimaste in adempite (Cass. 16556/2013).

La parziale risoluzione del contratto rende inoltre infondata anche la pretesa dell'odierna appellante al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, non rilavando, come sopra evidenziato, la consegna in corso di causa del bene oggetto della prestazione inadempita, la cui conformità a quanto pattuito è stata peraltro correttamente esclusa dal giudice di primo grado.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti attrici in ragione dell'inadempimento parziale posto in essere dal convenuto, deve precisarsi quanto segue.

Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, riconosciuto dal Giudice di Pace e liquidato nella misura di € 4.000,00 tenuto conto del rilevante pregiudizio morale arrecato agli sposi che sono stati privati in parte dei ricordi del loro matrimonio e del prezzo pattuito nel contratto non adempiuto.

La conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace non è condivisibile.

Come noto, nel caso di risoluzione del contratto, alla parte adempiente spetta il risarcimento del danno subito, ossia il ristoro del pregiudizio che la parte ha subito a causa del mancato adempimento. Tale pregiudizio non può essere rappresentato dal valore della prestazione inadempita, atteso che la risoluzione del contratto importa la perdita del diritto alla suddetta prestazione ma piuttosto deve essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e può consistere tanto nel lucro cessante quanto nel danno emergente.

Orbene gli attori, quanto ai pregiudizi di carattere patrimoniale, si sono limitati ad una generica affermazione, senza alcuna specificazione del tipo di pregiudizio subito e senza alcuna prova. Quanto invece al danno di natura non patrimoniale, gli attori hanno dedotto di aver subito un danno morale ed esistenziale, inteso come dispiacere, disturbo, nervosismo e rabbia per non poter avere le riprese chieste del loro giorno più bello della loro vita,



soprattutto legato all'impossibilità ad avere dette riprese dalla fase iniziale della preparazione degli sposi a quella finale della festa.

Sul punto, nel premettere che il danno non patrimoniale è risarcibile anche quando scaturisca da un inadempimento contrattuale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (*ex multis*, [Cassazione civile sez. VI, 16/11/2022, n.33797](#)), occorre rilevare che esso è disciplinato dall'[art. 2059 c.c.](#), che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. [Cass. S.U. n. 26972/08](#)), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, [art. 185 c.p.](#) nell'ipotesi di reato, [art. 2 L. n. 89/01](#) in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili i danni conseguenti alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, ovvero ancora a tutti i diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità ([artt. 2 e 3 Cost.](#)).

Dunque, presupposto ineludibile al fine della risarcibilità del danno non patrimoniale è, anzitutto, la sussistenza di un diritto inviolabile della persona (la cui pretesa lesione è fondamento della richiesta risarcitoria).

Nel caso di specie, facendo valere il mancato conseguimento delle riprese video atte a rievocare il giorno del matrimonio nelle sue diverse fasi di svolgimento, dalla preparazione degli sposi sino alla festa conclusiva, gli attori hanno dedotto la comprensione di una sorta di diritto alla memoria, che si pretende derivare dall'[art. 2 Cost.](#), ovvero dal diritto all'identità personale. Tale assunto non è, però, condivisibile, dal momento che, pur essendo innegabile il rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d'animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale.

Il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l'esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto "immaginario", non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite nelle note pronunce dell'anno 2008, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in



relazione al danno non patrimoniale (in questo senso, [Cassazione civile sez. III, sentenza 29/05/2018, n.13370](#)). Non potendosi configurare una posizione giuridica suscettibile di tutela, non è dunque riconosciuta alcuna azione risarcitoria, che pertanto va rigettata.

Nel caso di specie, inoltre, alcuna prova è stata fornita dagli attori in relazione a pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'inadempimento della controparte, avendo omissa parte appellante di allegare, prima ancora che provare, elementi dai quali desumere la sussistenza ed entità di sofferenze soggettive o lesioni alla propria sfera psico-fisica integranti un pregiudizio di tipo non patrimoniale giuridicamente rilevante e, come tale, risarcibile.

Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli odierni appellati.

Deve infine essere rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dagli odierni appellati. E' infatti condiviso dallo scrivente giudicante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tra gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità in questione rientra anche il danno. Conseguentemente, la liquidazione del danno, ancorché possa effettuarsi d'ufficio, postula pur sempre la prova, gravante sulla parte richiedente il risarcimento, sia dell' "an" che del "quantum", o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (in tal senso, Cass. n. 9080/2013). Gli appellati hanno chiesto il risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata senza tuttavia provare il danno subito e senza neppure allegare concreti elementi dai quali desumere la sussistenza dei pregiudizi subiti. La domanda deve pertanto essere rigettata.

7. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).

Nel caso di specie, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'appello in relazione alla domanda risarcitoria formulata dagli appellati e del rigetto della domanda restitutoria e di pagamento del residuo del corrispettivo formulate da parte appellante, se ne dispone l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.



P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da **CP_1** e **Parte_2** ;
- 2) rigetta la domanda, formulata da parte appellante, di condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di residuo del corrispettivo dovuto e la domanda, formulata dall'appellante in via subordinata, di condanna degli appellati alla restituzione di tutto il materiale foto e video ricevuto in esecuzione del vincolo contrattuale;
- 3) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dagli appellati;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Lamezia Terme, 28 marzo 2026

IL GIUDICE
dott.ssa *Daniela Lagani*